

# DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI DELLE AREE OMOGENEE 11 E 18 DELL'ATO 3 TORINESE DI GESTIONE ACEA P.I. SPA ( Pinerolese ANNI 2017-2018).

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA:** 7107799549

## **1. Premesse**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento in accordo quadro del "***Servizio di spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni delle aree omogenee 11 e 18 dell'ATO 3 Torinese di gestione Acea P.I. SpA ANNI 2017/2018, per la durata di 24 mesi***", come meglio specificato nel capitolato allegato. **Esso supera il contenuto del Capitolato nelle parti risultanti difformi.**

L'affidamento in oggetto è stato disposto con provvedimento dell'Amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in data 29/05/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 35, 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice).

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quelle contenute del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del Codice, è l'ing. **Raffaella Turaglio**, dirigente del settore "Servizio Idrico Integrato" di Acea Pinerolese Industriale SpA.

Direttore dell'esecuzione del contratto è il Geom **Matteo Sutera** responsabile esercizio impianti depurazione di Acea Pinerolese Industriale SpA.

## **2. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

**2.1** L'appalto ha per oggetto il servizio di Vuotatura e pulizia da liquami, fanghi, morchie e sabbie in vasche, pozzi, canali, serbatoi e tubazioni all'interno degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento delle acque reflue di gestione ACEA P.I. SPA nei comuni delle aree omogenee 11 e 18 dell'ATO Torinese n. 3 del Pinerolese (v. allegato A) compreso il trasporto e scarico (oneri di smaltimento esclusi) dei materiali estratti negli impianti di smaltimento indicati dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA

**2.2 C.I.G.: 7107799549**

**2.3 C.P.V. : 90513600-2** Servizio di rimozione fanghi

**2.4** L'appalto ha una durata di mesi 24 a decorrere dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del contratto, eventualmente redatto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non è previsto l'utilizzo dello strumento della proroga contrattuale ex art. 106, comma 11 del Codice. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, Acea potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

**2.5 L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 655.000,00** esclusi IVA ed oneri della sicurezza derivante da rischi interferenziali.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i **costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 7.507,80** IVA esclusa.

In ragione della fattispecie dell'appalto, l'importo complessivo come sopra individuato (€ 655.000,00) è da considerarsi a tutti gli effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concernente contratto di appalto.

**2.6** L'appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

**2.7** L'appaltatore dovrà provvedere a fatturare mensilmente il servizio effettivamente prestato entro i primi giorni successivi a quelli del mese di riferimento.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati previa verifica positiva, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- del controllo di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l'acquisizione del DURC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni fine mese data fattura.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

### **3. Soggetti ammessi alla gara**

- 3.1** Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo **10.**, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 3.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- 3.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- 3.2** Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le condizioni di cui all'art. 48 del Codice.
- 3.3** Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

### **4. Condizioni di partecipazione**

- 4.1 Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, o di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- 4.2** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 4.3** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 4.4** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dell'aggregazione di imprese di rete con organo

comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

## **5. Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara e sopralluogo**

**5.1** La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Allegato A: Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta;
  - Allegato B: Dichiarazione sostitutiva assenza motivi di esclusione;
  - Allegato C: Dichiarazione sostitutiva cumulativa di comunicazione antimafia;
  - Allegato D: Dichiarazione di capacità tecnico-professionale;
  - Allegato E: Modello di scrittura privata raggruppamento temporaneo di imprese / consorzi;
  - Allegato F: Modello dichiarazione soggetto ausiliato di ricorso ad Avvalimento;
  - Allegato G: Modello dichiarazione soggetto ausiliario di concessione Avvalimento;
  - Allegato H: Modello dichiarazione di subappalto;
  - Allegato I: Modello offerta economica;
- c) Capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi;
- d) Rischi specifici pulizia e spurgo reti fognarie ed impianti di depurazione ;
- e) Procedura operativa di lavoro in ambienti confinati;
- f) D.U.V.R.I. generale servizio di depurazione;
- g) D.U.V.R.I. auto spurghi servizio di depurazione.

**5.2 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:**  
<http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi>.

**5.3** Tutta la documentazione può essere visionata in copia cartacea presso l'Ufficio appalti di Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO), dal lunedì al venerdì, dalla ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00, previa prenotazione telefonica ai nr. 0121/236233-225.

**5.4 E' possibile ottenere chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro il giorno 17/07/2017:

- per chiarimenti di natura amministrativa: [appalti@aceapinerolese.it](mailto:appalti@aceapinerolese.it);
- per chiarimenti di natura tecnica: [matteo.sutera@aceapinerolese.it](mailto:matteo.sutera@aceapinerolese.it) .

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti, verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet all'indirizzo <http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi> nella sezione dedicata al presente bando di gara. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze

rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il disciplinare di gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate sulla pagina internet all'indirizzo <http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi> nella sezione dedicata al presente bando di gara.

**Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.**

## **6. Modalità di presentazione della documentazione**

**6.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

**6.2** Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la Società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere legale di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorziande.

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. del cod. civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. del cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara, come indicato al punto 13.12. Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

**6.3** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

- 6.4** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3, del Codice.
- 6.5** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## **7. Soccorso istruttorio**

- 7.1** La mancanza, le carenze, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, nonché di ogni dichiarazione, anche di soggetti terzi, che deve essere prodotta dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'1,00‰ del valore della gara, pari ad **€ 655,00 (Euro seicento cinquanta cinque/00)**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di plurime dichiarazioni incomplete, irregolari, mancanti, si applicherà un'unica sanzione.
- 7.2** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.1, si assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
- 7.3** In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.2, Acea procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 7.4** Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Acea ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.
- 7.5** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **8. Comunicazioni**

- 8.1** Salvo quanto disposto al precedente punto 5.4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Acea e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: [appalti@postacert.aceapinerolese.it](mailto:appalti@postacert.aceapinerolese.it).
- 8.2** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

- 9.1** Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione di Acea, purché:
- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
  - b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 9.2** Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.
- 9.3** Acea procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere ad Acea, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

## **10. Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

- 10.1** I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività coincidenti con quelle oggetto della gara.
  - b) Possedere solidità economica e finanziaria, secondo quanto indicato al punto 13.4 del presente disciplinare.
  - c) Aver regolarmente effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quello da affidarsi, secondo quanto indicato al punto 13.5 del presente disciplinare.
  - d) Essere in possesso del requisito tecnico-organizzativo/professionale di qualificazione, richiesto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, riguardante "**Personale, mezzi ed attrezzature**", secondo quanto indicato al capo 1, punto 7.1 e 7.2 del Capitolato.

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, i documenti previsti al suindicato articolo del capitolato. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell'effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d'impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra;
- se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione (compilando l'Allegato A) e in sede di verifica come sopra;

- se assolto mediante avalimento: in sede di gara producendo la relativa documentazione e in sede di verifica come sopra.
- e) Essere in possesso del requisito tecnico-professionale di esecuzione, richiesto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, riguardante **"Spazi confinati di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011"**.  
Tali interventi possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti speciali di cui alla normativa sopra citata, così come elencati al punto 7.3 del Capitolato. In caso contrario essi dovranno essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei necessari requisiti. **Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 177/2011 non è ammesso il ricorso al subappalto per questo tipo di lavorazione. Allo stesso modo, essendo un requisito soggettivo, non è ammesso il ricorso ad avalimento** (vedi Determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012).  
Tale requisito dovrà essere dimostrato:
  - se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in tempo utile per la stipula del contratto, o della consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione prevista al suindicato articolo del capitolato, **pena la non stipulazione del contratto**.
  - se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d'impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione.

## **10.2 "Ulteriori requisiti specifici necessari"**

L'Appaltatore deve inoltre essere regolarmente iscritto:

- a) **Attestazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** come previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che l'impresa sia iscritta alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericoli prodotti da terzi) di cui all'art. 8 del D.M. 406/1998 per il trasporto dei rifiuti di cui al codice CER 190802, 190805, 200306, 200304 in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione.  
Tale attestazione deve essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata ovvero in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso).  
In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
- b) Attestazione di iscrizione al **sistema SISTRI** di tracciabilità dei rifiuti nella categoria dei trasportatori.
- c) **"Licenza al conferimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento SMAT" si specifica che questo requisito è condizionante per l'aggiudicazione definitiva e dovrà quindi essere dimostrato dopo l'aggiudicazione provvisoria.**



L'Appaltatore dovrà ottenere la licenza al conferimento dei rifiuti ai codici di cui sopra presso gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.a. e sottoscrivere il regolamento redatto da ACEA P.I. relativo alle modalità di conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati gestiti da ACEA P.I

- d) **"Sede Operativa" si specifica che questo requisito è condizionante per l'aggiudicazione definitiva e dovrà quindi essere dimostrato dopo l'aggiudicazione provvisoria.**

L'Appaltatore deve disporre di una **sede operativa** dove siano ubicati i mezzi di cui al precedente elenco. Detta sede operativa deve essere situata in una località che garantisca l'operatività dei mezzi richiesti **entro un'ora** dalla richiesta della stazione appaltante

- 10.3** Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del Codice.
- 10.4** Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa (precedente lett. c) **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Acea in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 10.5** Il requisito di cui al precedente punto 10.1, lett. a) (iscrizione alla CCIAA), deve essere posseduto:
- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
  - b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
- 10.6** Il requisito di cui al precedente punto 10.1, lett. c), relativo al fatturato per servizi analoghi, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o da quella indicata come tale.
- 10.7** Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del Codice.

## **11. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione**

**11.1** La gara verrà esperita mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il servizio sarà aggiudicato, con il criterio "del minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

**Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al suddetto elenco prezzi.**

Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione è motivato dal fatto che trattasi di servizio standard e ripetitivo che soddisfa esigenze connesse alla normale operatività aziendale.

**11.2** Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 2, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante prenderà in esame, ai fini della valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, solo le offerte che, a seguito del calcolo di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, risulteranno anomale, a cominciare dalla prima migliore offerta.

Saranno escluse le offerte solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti o se sarà accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 stesso decreto;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9 stesso decreto, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 6, stesso decreto.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte anomale.

**11.3** La procedura di cui sopra non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (vedi comunicato ANAC in data 05/10/2016). La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

**11.4** La gara sarà valida anche nel caso di una sola offerta ed in tal caso Acea Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva di:

- procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche offerte;
- non procedere all'aggiudicazione.

## **12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

**12.1** Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre, entro la data fissata dal bando e nei termini di seguito specificati, un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.

**Il plico deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine e all'indirizzo indicati al punto IV.2.2) del bando di gara, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 20/07/2017,** dovrà riportare la seguente dicitura: **"NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per la PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI DELLE AREE OMOGENEE 11 E 18 DELL'ATO 3 TORINESE DI**

**Deve inoltre recare all'esterno:**

- l'intestazione del mittente;
- il numero di telefono, fax e posta elettronica e/o certificata del mittente;
- l'indirizzo dello stesso;
- il codice fiscale/partita IVA del concorrente o dei concorrenti.

**12.2 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate, evidenziando l'impresa individuata quale Capogruppo.**

**In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all'intestazione del concorrente, anche quella dell'impresa ausiliaria.**

**12.3** Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA.

**12.4 Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch'esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo:**

- **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
- **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"**

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

**13. La "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", scritta all'esterno della stessa, dovrà contenere, a pena di esclusione:**

**13.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (**secondo il modello di cui all' "ALLEGATO A"**), con la quale l'operatore economico chiede di poter partecipare alla presente procedura, attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere professionale e l'accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

Tale **dichiarazione sostitutiva** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. **Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.** Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.

**Si precisa che** sussiste l'obbligo per il soggetto tenuto ad attestare l'assenza dei motivi di esclusione (nel caso di specie Titolare o Legale rappresentante o Procuratore speciale) di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g)

del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di indicare **TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.** Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l'interessato può richiedere al Casellario Giudiziale competente le visure di cui all'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull'effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. **L'omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell'obbligo sancito dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dalla gara.**

**13.2 Dichiarazione sostitutiva cumulativa,** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 **(secondo il modello di cui all' "ALLEGATO B"),** con la quale l'operatore economico attesta per i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) stesso decreto; il dichiarante dovrà indicare **TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.** Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l'interessato può richiedere al Casellario Giudiziale competente le visure di cui all'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull'effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. **L'omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell'obbligo sancito dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dalla gara.**

*oppure*

*(nell'eventualità che la dichiarazione di cui sopra sia effettuata singolarmente dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016)*

**Dichiarazione sostitutiva,** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 **(secondo il modello di cui all' "ALLEGATO B-bis")** dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con la quale si attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) stesso decreto; il dichiarante dovrà indicare **TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.** Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l'interessato può richiedere al Casellario Giudiziale competente le visure di cui all'art. 33, comma 1, del

D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull'effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. **L'omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell'obbligo sancito dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dalla gara.**

**13.3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa resa dal legale rappresentante**, dell'impresa o consorzio partecipante (compresa l'eventuale impresa ausiliaria), da redigersi ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, **attestante l'assenza di cause ostative ai sensi del codice antimafia**, secondo il modello di autocertificazione normativa antimafia di cui al modello **"ALLEGATO C"**, che attesti l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto nei confronti dei soggetti di cui **all'art. 85 del codice antimafia D.Lgs. 159/2011 sottoelencati (la dichiarazione s'intende resa per proprio conto nonché per conto dei seguenti soggetti):**

- **il titolare e l'eventuale direttore tecnico in caso di** Impresa Individuale;
- **i legali rappresentanti in caso di** Associazioni;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci, soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 nei casi contemplati dall'art. 2247 c.c., il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro in caso di Società di Capitali;
- tutti i soci e direttori tecnici in caso di Società Semplice o in Nome Collettivo;
- tutti i soci accomandatari e direttori tecnici in caso di Società in Accomandita Semplice;
- **nel caso di Consorzi o Società Consortili di Capitali anche** per conto di tutti gli **amministratori** muniti di potere di **rappresentanza** di ciascuna delle consorziate che detenga una partecipazione superiore al 10% o con un patto parasociale riferibile a una tale partecipazione.

**13.4 A dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del bando di gara (requisito di qualificazione)**, dichiarazione rilasciata in originale da **n. 1** istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, di data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attesti la solidità economica e finanziaria dell'impresa.

**13.5 A dimostrazione della capacità tecnico-professionale di cui al punto III.1.3) del bando di gara (requisito di qualificazione)**, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta sul modello **"ALLEGATO D"**, attestante che l'impresa ha eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, **servizi analoghi** a quello da affidarsi, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per **un importo complessivo nel triennio** non inferiore all'importo a base di gara (almeno € 655.000,00, I.V.A. esclusa).

**L'importo complessivo per servizi analoghi da indicare è quello effettivamente svolto nel triennio indicato ( 01/06/2014 – 31/05/2017)**

Ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016 i servizi prestati sono provati, quando richiesto:

- *se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;*
- *se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o, in mancanza, dallo stesso concorrente.*

**N.B. – In caso di concorrenti con Identità plurisoggettiva e per i Consorzi:**

13.5.1 Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, il requisito relativo all'importo complessivo per servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal Consorzio nel suo complesso. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale, nella misura minima del 40%, mentre la mandante, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., deve possedere i requisiti di cui sopra nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.**

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento/consorzio ordinario dovranno indicare, la propria "quota" di partecipazione (in caso di A.T.I. / Consorzi di tipo orizzontale), già in sede di gara, compilando l' "ALLEGATO E".

**I predetti requisiti richiesti devono essere posseduti in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.** Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità tecnico-professionale dichiarata in sede di ammissione (*es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%*).

**Le quote sopraindicate potranno essere variate in fase esecutiva previa preventiva comunicazione alla Stazione appaltante che dovrà accertare l'esistenza dei requisiti tecnico-professionali di qualificazione, tenendo però presente che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

13.5.2 Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito, compilando l' "ALLEGATO D"; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del Codice

**13.6 Comprova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria** ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, cioè:

- **€ 13.100,00** (Euro tredicimila e cento/00).

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso al seguente sito internet dell'IVASS:

[https://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](https://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

**La garanzia dovrà:**

- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- validità di almeno centoottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno del fideiussore, verso il concorrente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore di Acea valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2 del Codice o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato;
- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché di un'aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, in presenza delle certificazioni indicate dal medesimo comma, è possibile usufruire delle riduzioni della cauzione nelle misure ivi previste. **Di tali documenti si dovrà allegare copia in corso di validità.**

Per godere del beneficio della riduzione della cauzione ex art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e

soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio / aggregazione di imprese di rete.

La cauzione di cui sopra è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di partecipazione alla gara) e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**13.7 (nel caso di già costituita Associazione temporanea di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) stesso decreto o GEIE)**

Le imprese esecutrici dei servizi che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno produrre:

- o **singolarmente:** le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti/successivi punti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.11, 13.13, 13.14, regolarmente compilati;
- o **la sola impresa mandataria:** le attestazioni di cui ai precedenti punti 13.6, 13.12;
- o **e congiuntamente** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, ovvero l'Atto costitutivo e Statuto in copia autentica del Consorzio o GEIE, da cui risulti, tra le altre cose, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, "la quota" di partecipazione al raggruppamento.

**13.8 (nel caso di costituenda Associazione temporanea di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) stesso decreto o GEIE)**

Le imprese esecutrici dei servizi che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovranno produrre:

- o **singolarmente:** le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti/successivi punti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, regolarmente compilati;
- o **la sola impresa mandataria:** le attestazioni di cui ai precedenti punti 13.6;
- o **e congiuntamente** la scrittura privata secondo il modello "**ALLEGATO E**", da cui risulti il proprio impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, la relativa "quota di partecipazione" che sarà eseguita, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, dai singoli operatori economici facenti parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio ed espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.

**13.9 [nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 50/2016 (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese artigiane)**



***e di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c) stesso decreto (Consorzi stabili)]***

Occorre indicare, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. **Tale informazione è soddisfatta compilando il relativo punto dell' "ALLEGATO A".**

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato e sarà applicato l'art. 353 del c.p. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati.

**Non è consentito ai Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, presentare offerta in associazione temporanea con una o più consorziate.**

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .

**Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i** dei servizi dovranno produrre **singolarmente**, le attestazioni e le dichiarazioni di cui all' **"ALLEGATO A"**, all' **"ALLEGATO B"** e all' **"ALLEGATO C"**.

**Il Consorzio oppure le imprese consorziate indicate come esecutrici**, dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 13.4, 13.5 e 13.14

**Il solo Consorzio** dovrà produrre la documentazione di cui ai punti 13.6, 13.12 e 13.13.

**13.10 [nel caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO esclusivamente dei requisiti di qualificazione (tecnico-professionali) di cui al punto 10.1, lett. c) e d) del presente disciplinare]**

I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono soddisfare il requisito del possesso di idonea qualificazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che dovranno dimostrare di essere legittimati ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e aderente all'oggetto del presente appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tal fine si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- è vietato, a pena di esclusione, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;
- non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all'avvalimento.
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla procedura**, trasmettere i documenti previsti dall'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., inerenti l'istituto dell'Avvalimento, da redigersi in conformità all' **"ALLEGATO F"** e all' **"ALLEGATO G"**, con la precisazione che il **contratto** di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (da prodursi in aggiunta ai modelli sopra indicati), deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- che l'impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

**L'impresa ausiliata (avvalente) dovrà presentare, oltre al CONTRATTO di AVVALIMENTO e al suindicato "ALLEGATO F", la documentazione di cui ai precedenti punti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.11, 13.12 e 13.13. L'impresa ausiliaria (avvalsa) dovrà presentare, oltre al suindicato "ALLEGATO G", la documentazione di cui ai precedenti punti 13.2, 13.3, 13.5 ed eventualmente quella di cui al successivo punto 13.14.**

La Stazione Appaltante trasmetterà all'A.N.A.C tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.

Si richiamano, in merito all'avvalimento, le precisazioni recate dall'AVCP con determinazione n. 2 dell'01.08.2012, ed in particolare:

- non è ammesso l'avvalimento relativamente ai: requisiti di carattere generale, all'iscrizione al registro delle Imprese e all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- è vietato, a pena di esclusione, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;
- non è ammissibile, a pena di esclusione, l'avvalimento "a cascata" e cioè che l'ausiliario si avvalga, a sua colta, di un altro soggetto;
- non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all'avvalimento.

**Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89 del Codice.**

**13.11** Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale **nell'eventualità che l'offerta economica e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.**

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

**13.12** Eventuale dichiarazione relativa al **SUBAPPALTO ("ALLEGATO H")**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in cui si attestino le parti del servizio che si intendono subappaltare, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dal Capitolato di Appalto e dal presente Disciplinare.

La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo del servizio. In assenza della dichiarazione di subappalto in fase di offerta non sarà possibile autorizzare il subappalto in fase di esecuzione del contratto.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul

subappalto deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

**13.14 (facoltativo) Busta**, idoneamente sigillata, riportante l'indicazione: "contiene documentazione a comprova dei requisiti tecnico-professionali di qualificazione", di cui al precedente punto 13.5, contenente la documentazione a conferma delle dichiarazioni di cui all' "**ALLEGATO D**".

La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi qualora la documentazione a comprova dei requisiti di cui sopra non sia reperibile presso la Banca dati nazionale degli operatori economici, ex art. 81 del D.Lgs. 50/2016.

**N.B.:** la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.

**Si ricorda che:**

- la Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 del medesimo decreto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**15. La "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA, scritta all'esterno della stessa, dovrà contenere, a pena di esclusione:**

**15.1** L'offerta economica del concorrente, in conformità all' "**ALLEGATO I**" (modulo offerta economica), **in regola con l'imposta di bollo** e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza, dovrà:

- indicare il ribasso unico percentuale da applicare sull'elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per l'eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
- riportare l'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016). Tali costi sono da considerarsi compresi nell'importo offerto e dovranno essere riportati in calce al modulo di offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il ribasso percentuale dovrà essere riportato in cifre ed in lettere e dovrà essere arrotondato alla terza cifra decimale. In caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere.

**15.2** Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.

**15.3** In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l'offerta può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo NON ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

- 15.4** Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
- 15.5** L'offerta dovrà intendersi valida per sei mesi oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

## **16. Procedura di gara. Modalità di apertura delle offerte**

**16.1** il Seggio di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l'apertura delle offerte **(21/07/2017, alle ore 10,30)**, in seduta aperta ai legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, **presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone 42, Pinerolo (TO)**, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, alla constatazione della presenza all'interno di ciascun plico della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", e della "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" e alla verifica della regolarità formale del confezionamento.

Subito dopo provvederà all'apertura della **busta contenente la documentazione amministrativa** al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, come chiarito nei paragrafi successivi.

Le verifiche riguarderanno:

- ✓ la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta "Documentazione Amministrativa" secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
  - ✓ in caso emerga dalla documentazione di gara la commissione di reati potenzialmente rilevanti ai fini delle valutazioni ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, a chiedere chiarimenti e, in caso di giudizio di rilevanza, ad escludere il concorrente;
  - ✓ che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
  - ✓ che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio o in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
  - ✓ che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi o in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, pena l'esclusione di tutte le offerte;
  - ✓ in caso di avvalimento, che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.
- 16.2** Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, salvi i casi di cui ai commi 7 e 8, il Seggio di gara escluderà dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo decreto.

La Stazione Appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**16.3** Il Seggio di gara procede poi, **nella stessa seduta**, qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., **o in una seconda seduta** nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (**seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo**), all'apertura della **"BUSTA B"**, contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti.

Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.

Terminate le operazioni sopra descritte, il Seggio di gara procederà, all'individuazione delle offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

- a) nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, si procederà al sorteggio di uno dei criteri individuati all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così da determinare la "soglia di anomalia" e **l'individuazione** delle offerte anormalmente basse;
- b) nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.
- c) **Nelle ipotesi di cui alla precedente lett. a)** il Seggio di gara dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5 e 6 stesso decreto.
- d) Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata.
- e) All'esito del procedimento di verifica di cui sopra, nell'eventualità che l'aggiudicazione provvisoria sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà convocata una seconda seduta pubblica nel giorno e nell'ora e presso la sede che sarà comunicata ai partecipanti mediante fax o posta certificata con 24 ore di anticipo, per comunicare le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile **per poi procedere all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta**

**non anomala.**

- f) Nell'eventualità invece che dal procedimento di cui sopra risulti confermato l'aggiudicatario provvisorio risultante in sede di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
- g) La procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora dal calcolo della media dei ribassi ex art. 97, comma 2 del Codice non sarà evidenziata alcuna offerta anomala, procedendo in tal caso a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta.
- h) **Nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b)**, il Seggio di gara dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito alle verifiche di congruità di cui all'art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
- i) Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di anomalia ex art. 97, comma 6 del Codice ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
- j) Acea Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- k) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- l) Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

## **17. Aggiudicazione definitiva**

**17.1** L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per Acea Pinerolese Industriale S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel presente disciplinare ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.

L'aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio, e diviene definitiva non efficace con la sua approvazione da parte del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA in esito:

- a) ai controlli di legittimità sugli atti del Seggio di gara da parte dello stesso Direttore Generale;
- b) ai riscontri, effettuati dall'ufficio appalti della S.A., riguardo la comprova dei requisiti di idoneità professionale richiesti nel presente disciplinare, per i quali la ditta aggiudicataria ha prodotto dichiarazione sostitutiva;
- c) ai riscontri, effettuati dal responsabile del procedimento nei confronti del soggetto aggiudicatario circa l'effettivo possesso, ai sensi dell'art. 86, comma 5 del Codice, dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**17.2** Nel caso i controlli di legittimità di cui alla precedente lett. a) diano esito negativo la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della Legge 241/1990 e s.m.i..

Nel caso in cui il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c) non sia confermato si procederà all'applicazione dei provvedimenti indicati all'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al secondo classificato.

**17.3** L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo dopo la verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 stesso decreto, riferibili all'affidabilità morale del concorrente.

Diventa efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante PEC o Fax al numero indicato nell' "Allegato A".

## **18. Obblighi dell'aggiudicatario**

**18.1** In seguito, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto:

- dimostrazione del possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- produzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia definitiva potrà essere riproporzionata e commisurata alle quantità assunte e all'importo totale derivane dall'offerta;
- produzione di specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 655.000,00. In alternativa alla stipulazione della polizza, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Acea Pinerolese industriale SpA precisando che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 655.000,00;
- alla produzione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- agli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- la ricevuta del versamento delle spese di bollo nella misura indicata in sede di stipula contrattuale.

**18.2** Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

**18.3** L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Società, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà di Acea aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

**18.4** Si precisa che per i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo la fatturazione di tutto il corrispettivo dovrà avvenire in capo all'impresa capogruppo, non saranno accettate fatturazioni separate da parte delle imprese mandanti.

## **19. Accesso agli atti (ex art. 53 del D.Lgs. 50/2016)**

**19.1** Ciascun concorrente dovrà autorizzare Acea Pinerolese industriale SpA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "**Contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016**" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, Acea Pinerolese Industriale Spa consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

**19.2** Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo art. 53 del D.Lgs. 50/2016, citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

## **20. Altre informazioni**

**20.1** Numero gara: **380/2017**.

**20.2** Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

**20.3** La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e può costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 50/2016.

**20.4** Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9, stesso decreto, in quanto trattasi di Accordo Quadro.

**20.5** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

**20.6** L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvi i casi di differimento, ai sensi dell'art.



32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

- 20.7** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente bando, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
- 20.8** Ferme restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.
- 20.9** Ove, nell'indicato termine l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione, di procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.
- 20.10** Qualora sia prescritto nel presente disciplinare che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 20.11** In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 20.12** I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il Direttore Generale ing. Francesco Carcioffo. Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
- 20.13** Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
- 20.14** Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 011.5576458, fax 011.5576438, nei modi e termini fissati dagli artt. dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016, entro 30 giorni. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
- 20.15** Informazioni inerenti l'esito della gara saranno disponibili sul sito internet all'indirizzo: <http://www.aceapinerolese.it/in/esiti-di-gare-pubbliche/servizi> .

**ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**  
Carcioffo ing. Francesco